



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 agosto 2023 n.125

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 4, comma 5, della Legge 27 aprile 2023 n.69 e l'articolo 55, comma 3, della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 29 agosto 2023;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I FINALITÀ

Art.1 (Costituzione)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in seguito denominata "Università" o "Ateneo", è costituita e organizzata in attuazione dei principi di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese" ed ai sensi dell'articolo 62, Allegato A, della Legge 5 dicembre 2011 n.188, e nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge 27 aprile 2023 n.69. È garantita la continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Università sulla base delle norme previgenti, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente decreto delegato.
2. L'Università si costituisce come sistema pubblico e autonomo di istruzione superiore con compiti di ricerca e di formazione e di sviluppo del territorio nelle forme per collaborare al suo progresso culturale, sociale e scientifico.
3. L'Università opera in coerenza agli obiettivi concordati con la Segreteria di Stato con delega all'Università.
4. L'Università è consapevole della dimensione internazionale che le pertiene, del valore delle relazioni internazionali e delle organizzazioni cui aderisce. Riconosce i principi della Magna Carta delle Università Europee e ad essi si conforma in autonomia. Promuove la propria

appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore recependone indirizzi e strumenti.

Art.2 *(Finalità)*

1. L'Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura, secondo una visione ecosostenibile e solidale organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli. In particolare essa:
 - a) organizza le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali, produttive, con particolare attenzione a quelle esistenti nella Repubblica di San Marino;
 - b) promuove la diffusione della cultura scientifica;
 - c) fornisce consulenze scientifiche e tecniche ai più alti livelli di qualificazione;
 - d) partecipa alla cooperazione culturale e scientifica internazionale;
 - e) favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio;
 - f) pone al centro della propria attività anche i temi legati alla valorizzazione dei giovani e alla promozione della sostenibilità ambientale.

Art.3 *(Principi)*

1. L'Università è un Ente Pubblico dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, didattica, scientifica e, nei limiti consentiti dalla legge, contabile e finanziaria.
2. L'Università conforma la propria azione all'osservanza dei principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.
3. L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica obiettivo strategico di sviluppo e strumento di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi. Valorizza la partecipazione a reti e consorzi internazionali cui conforma la propria attività, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali.
4. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico - amministrativo. Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri ruoli e doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
5. L'Università è disciplinata dal presente decreto delegato e dalle leggi e decreti che vi fanno riferimento, dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti di funzionamento ai quali si rimanda per tutto quanto non contemplato dal presente decreto delegato.

Art.4 *(Collaborazione e associazione con altri soggetti)*

1. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altre università o enti di ricerca.
2. L'Università può altresì partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di persona giuridica. La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art.5 *(Patrimonio)*

1. Il patrimonio dell'Università è gestito in autonomia ed è costituito:

- a) dai contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri soggetti, pubblici o privati;
- b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, risultanti dall'inventario e dai pubblici registri;
- c) dalle immobilizzazioni immateriali (tra cui marchi, brevetti, licenze) di proprietà;
- d) dalle quote societarie e dai conferimenti a consorzi e fondazioni;
- e) dagli eventuali risultati positivi della gestione.

Art.6
(Finanziamento)

1. L'Università finanzia la propria attività attraverso le seguenti entrate:
 - a) Trasferimenti:
 - i. Finanziamento corrente dello Stato;
 - ii. Finanziamento corrente da altri soggetti, pubblici e privati;
 - iii. Finanziamento in conto capitale dello Stato;
 - iv. Finanziamenti in conto capitale da parte di altri soggetti, pubblici e privati;
 - v. Contributi finalizzati dello Stato di natura corrente;
 - vi. Contributi finalizzati dello Stato in conto capitale;
 - vii. Entrate finalizzate di natura corrente provenienti da altri soggetti, pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
 - viii. Entrate finalizzate in conto capitale provenienti da altri soggetti, pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
 - b) Entrate proprie:
 - i. Tasse e contributi derivanti dall'attività istituzionale;
 - ii. Introiti derivanti da attività convenzionate con soggetti pubblici e privati a carattere corrente;
 - iii. Entrate patrimoniali di natura finanziaria;
 - iv. Entrate di carattere accessorio;
 - c) alienazione di beni patrimoniali;
 - d) accensione di mutui e prestiti.

Art.7
(Atti normativi)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati con:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Codice etico;
 - c) i Regolamenti di funzionamento.
2. La proposta di adozione e modifica di tali atti può essere formulata da un terzo del Consiglio dell'Università, oppure da un terzo del Senato Accademico, oppure dalla Consulta del personale tecnico amministrativo, oppure dalla Consulta degli studenti.
3. Le deliberazioni contenenti le proposte di revisione dello Statuto di cui alla lettera a) del comma 1 sono approvate dal Senato Accademico con almeno due terzi dei voti favorevoli, sentiti i pareri del Consiglio dell'Università, della Consulta del personale tecnico amministrativo e della Consulta degli studenti e vengono trasmesse al Congresso di Stato nell'ambito della delega prevista dall'articolo 4, comma 5, della Legge n.69/2023.
4. Le deliberazioni di adozione e revisione degli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, che lo Statuto non demanda ad altri organi, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università a maggioranza semplice.
5. Gli atti normativi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web dell'Università ai sensi delle leggi vigenti.

Art.8
(Statuto)

1. Lo Statuto dell'Università di cui all'Allegato A è parte integrante del presente decreto delegato e ne indica le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi e strutture dell'Università di cui ai Titoli che seguono.

Art.9
(Codice etico)

1. Il Codice etico dell'Università definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso assume come valore preminente la centralità della persona.

2. Il Codice etico garantisce la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito; esso impegna l'istituzione a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione.

Art.10
(Regolamenti di funzionamento)

1. I Regolamenti di funzionamento sono atti che disciplinano in maniera complessiva specifici aspetti dell'attività dell'Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art.11
(Organi centrali di governo)

1. Sono organi centrali di governo dell'Università:

- a) il Rettore;
- b) il Consiglio dell'Università;
- c) il Senato Accademico.

Art.12
(Il Rettore)

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Promuove ed attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e di promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università ed è responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni.

2. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università.

3. Egli redige, annualmente, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 23 del presente decreto delegato.

4. Il Rettore è nominato dal Senato Accademico fra professori al più alto grado accademico (o fra professori che abbiano svolto funzioni di direzione negli organismi scientifici dell'Università) o

fra personalità di chiara fama scientifica internazionale.

5. Il Consiglio Grande Generale esprime il gradimento sulla nomina proposta dal Senato Accademico. Nel caso in cui il Consiglio Grande e Generale negasse il gradimento, dietro opportuna motivazione, il Senato Accademico è chiamato ad emettere una nuova nomina, e comunque fino a quando il Consiglio Grande e Generale esprime il gradimento. Fino alla nomina definitiva del nuovo Rettore le sue funzioni vengono assolte dal Professore Decano dell'Università.

6. Il Rettore resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato solo per un ulteriore triennio.

7. Il Rettore in carica alla fine del primo triennio non partecipa alle sedute del Senato Accademico nelle quali viene proposta la nomina del nuovo Rettore.

8. Qualora il Rettore non possa portare a termine il proprio mandato viene sostituito dal Professore Decano dell'Università il quale assume, per un periodo di sei mesi prorogabili una sola volta di ulteriori tre mesi per causa di forza maggiore, tutti i poteri e le funzioni del Rettore.

9. Il Rettore nomina un pro-Rettore vicario, scelto fra i professori dell'Università, il quale è legittimato a sostituirlo anche nella firma degli atti in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Il pro-Rettore vicario partecipa alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio dell'Università senza diritto di voto salve le occasioni in cui sostituisca il Rettore ai sensi del periodo precedente.

Art.13

(Il Consiglio dell'Università)

1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di governo amministrativo dell'Università. Approva le linee programmatiche e strategiche dell'Ateneo, la programmazione finanziaria e vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche.

2. Il Consiglio dell'Università è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle forze politiche di opposizione;
- c) un rappresentante dei professori eletto da ciascun dipartimento;
- d) un rappresentante degli studenti;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- f) il Direttore Generale.

3. Alle sedute del Consiglio dell'Università partecipa senza diritto di voto il pro-Rettore vicario.

4. I componenti del Consiglio dell'Università di cui alla lettera b) sono scelti tra personalità che abbiano competenza in materia d'istruzione e tra rilevanti personalità del mondo economico e produttivo del territorio. Rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.

5. I rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo restano in carica per due anni.

6. Alle sedute del Consiglio dell'Università il Rettore può invitare esponenti del mondo della cultura e della società civile locale ed internazionale che possono portare un contributo significativo alle attività dell'Università.

Art.14

(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo scientifico e didattico dell'Università e definisce le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo; formula proposte e pareri

obbligatori in materia di ricerca e didattica e terza missione; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche.

2. Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) i Direttori dei dipartimenti;
- c) due professori eletti da ciascun Consiglio di Dipartimento;
- d) un rappresentante degli studenti;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

3. I componenti del Senato Accademico di cui alle lettere c), d) ed e) restano in carica per due anni.

4. Alle sedute del Senato Accademico partecipano il Direttore Generale e il pro-Rettore vicario senza diritto di voto.

TITOLO III STRUTTURE ACCADEMICHE

Art.15 (Dipartimenti)

1. L'Università è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche.

2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, di ricerca e di terza missione. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.

3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.

4. I Dipartimenti sono indicati nello Statuto; la loro istituzione o soppressione richiede la modifica dello Statuto stesso.

5. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) il Consiglio del Dipartimento;
- c) i Consigli dei Corsi di Studio.

Art.16 (Il Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-accademici.

2. È garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.

3. È eletto dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori del Dipartimento stesso.

4. Resta in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato più mandati.

Art.17 (Il Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni

conferite dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
 - b) il Coordinatore del Dipartimento;
- e, laddove presenti:
- c) i Direttori dei Centri di ricerca e didattica;
 - d) i Direttori dei Corsi di laurea, Master, Caf, Dottorati di ricerca e delle scuole superiori di Alta Formazione universitaria;
 - e) i Professori assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale;
 - f) i Ricercatori;
 - g) una rappresentanza fino ad un massimo di n.3 docenti designati dai Consigli di ciascun Corso di Studio;
 - h) un rappresentante degli studenti per ciascun corso di laurea e dottorato.

Art.18

(I Centri di ricerca e didattica)

1. I Centri di ricerca e didattica possono essere di natura Dipartimentale o Interdipartimentale.

2. I Centri di Ricerca e didattica Dipartimentali sono parte integrante del Dipartimento cui afferiscono e presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la costituzione di un Centro di Ricerca e Didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione;
- b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento;
- c) i Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
- d) il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

3. I Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali afferiscono direttamente all'Ateneo e presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la costituzione di un Centro di Ricerca e didattica Interdipartimentale deve essere approvata dal Senato Accademico, che valuti un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione degli obiettivi raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione;
- b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale viene nominato dal Senato Accademico;
- c) i Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
- d) il Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio dell'Università in ambito di programmazione economica annuale.

Art.19

(Qualifiche del personale accademico e relativa modalità di acquisizione)

1. L'Università riconosce, in ordine crescente, le seguenti qualifiche accademiche:

- a) Ricercatore;
- b) Professore associato;

c) Professore ordinario.

2. Queste qualifiche identificano differenti livelli di conoscenze, produzione scientifica ed esperienza didattica acquisita.

3. L'Università bandisce concorsi pubblici per l'acquisizione della qualifica di Ricercatore, Professore Associato e Professore Ordinario. Tali concorsi devono ispirarsi, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, a criteri di imparzialità e di valorizzazione della qualificazione scientifica e didattica anche al fine di consentire la massima mobilità e permeabilità con i corpi accademici di altri Stati.

Art.20

(Corpo accademico)

1. Il Corpo accademico dell'Università è composto da Professori e ricercatori che abbiano titolo per svolgere compiti di formazione e ricerca a livello universitario. Essi si contraddistinguono per la diversa tipologia di rapporto di lavoro che intrattengono con l'Università stessa:

- a) Professori, associati o ordinari, a tempo indeterminato;
- b) Professori, con contratto della durata di un anno accademico o a contratto pluriennale rinnovabile;
- c) Ricercatori a tempo determinato, a contratto triennale rinnovabile solo per un ulteriore biennio.

Art. 21

(Altre forme di collaborazione)

1. Al fine di assicurare attività di didattica e ricerca, l'Università, esperiti gli eventuali adempimenti dell'Università di provenienza, può stipulare contratti di collaborazione occasionale con:

- a) Ricercatori di altre Università;
- b) Professori universitari;
- c) Professori visitatori;
- d) studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica.

2. L'Università può altresì stipulare, tramite pubblico bando di selezione, contratti professionali per fornire supporto alle attività didattiche o ai servizi di sistema (tra cui orientamento, internazionalizzazione, inclusione) con Tutor e collaboratori alla didattica.

3. I titolari di contratti di cui al comma 1 non entrano a fare parte del Corpo Accademico dell'Università.

4. Al fine di una crescita professionale e culturale del corpo docente del sistema di istruzione sammarinese e di uno scambio fra lo stesso e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, gli insegnanti in ruolo di ogni ordine e grado, in possesso di laurea magistrale o equipollente, con una significativa valorizzazione per coloro in possesso di Dottorato, possono partecipare ad un Bando per Progetti di Ricerca emesso dall'Università. L'insegnante risultato primo fra i candidati sarà collocato in aspettativa dalla posizione di provenienza, e assumerà servizio presso l'Università secondo i termini e condizioni previsti dal Bando presso l'Università per il tempo necessario a concludere il progetto.

5. Il periodo di aspettativa di cui al comma 4 viene considerato ai fini gerarchici e delle progressioni retributive relative alla posizione di provenienza. Matura inoltre ogni altro diritto collegato al rapporto di lavoro come se avesse prestato servizio nella posizione di provenienza.

Art.22

(Reclutamento dei Professori e dei Ricercatori)

1. Il numero di Ricercatori e di Professori a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo indeterminato viene individuato sulla base del documento di programmazione strategica triennale.
2. I Professori di cui al comma 1 sono reclutati tramite concorso pubblico per titoli fra docenti che abbiano già conseguito titolo per svolgere insegnamento universitario, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di consentire il consolidamento e il rientro di professionalità sammarinesi. In sede di prima applicazione il concorso di cui al presente comma può essere riservato al personale in servizio presso l'Università che sia in possesso dei requisiti ivi richiesti.
3. Il reclutamento dei ricercatori avviene attraverso concorso pubblico.
4. L'istituzione del PDR di professore Universitario di cui all'articolo 3 della Legge 27 aprile 2023 n. 69 è esercitata mediante distinto atto.
5. Ai professori dell'Università di San Marino, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 20 non si applica l'obbligo di cui all'articolo 31 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.
6. I professori dell'Università di San Marino di cui all'articolo 20 comma 1 lettera c), non maturano diritti in ordine alla ricopertura di PDR di professore Universitario, temporaneamente o definitivamente vacante.
7. Si demanda alla contrattazione collettiva nazionale l'individuazione della retribuzione e della progressione retributiva di carriera dei professori universitari sulla base del PDR assegnato di cui al comma 4.

Art.23

(Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo)

1. Per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica, il Rettore, in collaborazione con gli altri organi dell'Università, predispone un documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, approvato dal Consiglio dell'Università e dal Senato accademico.
2. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, che viene annualmente aggiornato, è sottoposto, per tramite della Segreteria di Stato con delega all'Università, all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.
3. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo contiene una previsione:
 - a) delle attività da svilupparsi nel triennio successivo;
 - b) delle entrate e delle spese corrispondenti, che faranno da riferimento per la elaborazione del bilancio di previsione;
 - c) del fabbisogno di personale docente;
 - d) del fabbisogno di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. Il Fabbisogno di cui al comma 3 lettera d) viene approvato nella forma e con le modalità di cui all'articolo 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
5. Per quanto concerne il fabbisogno di professori, docenti, collaboratori alla didattica, direttori scientifici dei Corsi di Laurea, l'Università degli Studi formula un fabbisogno preventivo all'inizio di ogni anno accademico ed una relazione a consuntivo rispetto alla formulazione iniziale al termine di ogni anno accademico per il Congresso di Stato. In questo modo si intende soddisfatta l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 3 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 senza la necessità di autorizzare ogni singolo rapporto di collaborazione.

Art.24

(Introduzione del PDR di Tecnologo)

1. È istituito il PDR di Tecnologo “TECUNI” come definito all’Allegato B del presente decreto delegato.

Art.25

(Adozione di un sistema interno di assicurazione della qualità)

1. L’Università, sulla base di quanto previsto all’articolo 8 della Legge 27 aprile 2023 n.69, adotta un sistema interno di assicurazione della qualità, riconoscendone il ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri titoli rispetto a quelli emessi da Università e da Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
2. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema interno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

TITOLO IV

ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO

Art.26

(Organi consultivi e di controllo)

1. Sono organi consultivi e di controllo:
 - a) il Patto territoriale dell’Università;
 - b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - c) altri organi consultivi di cui all’articolo 29.

Art.27

(Patto territoriale)

1. Il Patto territoriale costituisce il punto d’incontro tra l’Università e il territorio.
2. Fanno parte del Patto territoriale rappresentanti dell’Università e rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, economico, professionale, sindacale ed associazionistico. Composizione, organizzazione e funzionamento del Patto territoriale sono definiti dallo Statuto dell’Università.
3. Il Presidente del Patto territoriale è il Rettore dell’Università.
4. Il Patto territoriale dell’Università svolge le seguenti funzioni:
 - a) propositiva: avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo per l’Ateneo;
 - b) consultiva: fornendo pareri riguardo ai piani strategici e di sviluppo dell’Ateneo;
 - c) di comunicazione: fornendo informazioni ai portatori di interesse, tramite i rappresentanti di cui essa si compone, riguardo ai programmi che l’Università intende realizzare;
 - d) di fund-raising limitato a specifici progetti a tempo determinato.

Art.28

(Collegio dei sindaci revisori)

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l’organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell’Università.
2. Il Collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande

e Generale, con nomina a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza semplice per le votazioni successive. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei sindaci revisori dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

Art.29

(Altri organi consultivi)

1. Allo scopo di promuovere il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione attiva di tutti i soggetti all'interno dell'Ateneo sono istituite:

- a) la Consulta del personale tecnico-amministrativo;
- b) la Consulta degli studenti.

2. Le Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno.

3. Ulteriori organi consultivi possono essere istituiti tramite modifica dello Statuto.

TITOLO V

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art.30

(Organi di gestione amministrativa)

1. Sono organi di gestione amministrativa dell'Università:

- a) il Direttore Generale;
- b) i Coordinatori di Dipartimento.

Art.31

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è organo di gestione tecnico-amministrativa, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento.

2. Al Direttore Generale competono le attribuzioni previste all'articolo 14 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

3. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Università, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse tecnologiche e strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

4. Il Direttore Generale viene reclutato con bando di selezione pubblica secondo quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, in particolare la lettera a) comma 2 dell'articolo 3. Dura in carica tre anni ed è riconfermabile nell'incarico per ulteriori trienni sino ad un periodo massimo di 9 anni continuativi.

5. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al comma 4 sono previsti i seguenti titoli e requisiti:

- a) possesso di Titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in materia tecnica, amministrativa o culturale;
- b) comprovata esperienza manageriale, nel settore pubblico o privato, almeno quinquennale, successiva al conseguimento della laurea;
- c) conoscenza della lingua inglese equiparabile al livello C1 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.

6. Al Direttore Generale è attribuita una retribuzione di posizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n.108, corrispondente al parametro 3 di cui al punto c), comma 3,

dell'articolo 4 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21.

Art.32

(Coordinatori di Dipartimento)

1. Il Coordinatore di Dipartimento è il responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento, e cura l'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e terza missione.
2. L'incarico di Coordinatore di Dipartimento è attribuito, tramite concorso pubblico, a persona con laurea magistrale o equivalente, con una conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.
3. Il Coordinatore esercita il proprio ruolo sulla base delle direttive del Consiglio di Dipartimento, collaborando con il Direttore Generale e con il Direttore di Dipartimento nell'esercizio delle proprie attività.
4. Il Coordinatore è coadiuvato dal personale tecnico amministrativo del Dipartimento nello svolgimento delle attività di gestione volte al buon funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione operativa dei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art.33

(Centri di servizio)

1. I Centri di Servizio sono centri di competenza specializzati la cui attività si esplica, in maniera trasversale, in favore di tutta l'organizzazione; la costituzione dei Centri di Servizio è finalizzata al conseguimento di una elevata specializzazione, all'accrescimento delle competenze dell'intera organizzazione e ad un impiego più efficiente delle risorse.
2. I Centri di Servizio dipendono direttamente dal Direttore Generale.
3. La definizione dei Centri di Servizio e le loro competenze sono stabilite dallo Statuto.
4. Il Consiglio dell'Università, sentito il parere del Senato Accademico, può attribuire ad un determinato Centro di Servizio, per un periodo non superiore ai sei mesi, competenze aggiuntive al fine di soddisfare alcune esigenze temporanee. Nel caso tali attribuzioni siano necessarie per un periodo di tempo superiore, esse devono essere riportate nello Statuto.

TITOLO VI

INCOMPATIBILITA' E NORME FINALI

Art.34

(Incompatibilità)

1. Il Direttore Generale e il personale tecnico-amministrativo dell'Università non possono ricoprire contemporaneamente anche incarichi di carattere direttivo all'interno delle strutture accademiche.
2. I membri del Consiglio dell'Università e del Collegio dei Sindaci Revisori non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
3. Al personale scientifico possono essere attribuite in via temporanea, nell'ambito del loro contratto, compiti di supporto e di consulenza alla struttura amministrativa dell'Università.

Art.35

(Progetti finanziati da terzi e dall'Unione Europea)

1. I funzionari amministrativi di gradi VI o superiore sono sottoposti alle medesime condizioni di tutti i paesi che accedono ai progetti finanziati da terzi e dall'Unione Europea.

Art.36

(Revoca degli organi e Commissario Straordinario)

1. Il Segretario di Stato con delega all'Università ha facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale la revoca delle funzioni degli organi di governo dell'Università e la nomina di un Commissario Straordinario che assuma tali funzioni, nel caso in cui ne venga accertata la non rispondenza alle finalità di cui al presente decreto delegato.
2. La deliberazione del Consiglio Grande e Generale dispone modalità, facoltà e limiti ai poteri del Commissario Straordinario e durata dell'incarico.

Art.37

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Nelle more della definizione del PDR di cui all'articolo 22, comma 4, i Professori Associati ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c) e dell'articolo 21, commi 1 e 2, della Legge 25 aprile 2014 n. 67 già in servizio presso l'Università alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato sono inquadrati nel ruolo di Professori Associati a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del presente decreto delegato conservando il trattamento economico e normativo in godimento.

Art.38

(Abrogazioni e norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 aprile 2023 n.69, con l'entrata in vigore del presente decreto delegato, è abrogata la Legge 25 aprile 2014 n. 67 senza reviviscenza delle norme ivi abrogate.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 1 giugno 2023 n.90. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.
3. Nell'ambito dei procedimenti concorsuali volti alla copertura di PDR da assegnarsi all'Università della Repubblica di San Marino il punteggio relativo al curriculum professionale è riconosciuto esclusivamente in relazione ad attività legate alla operatività e funzioni delle strutture universitarie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
*Luca Beccari***

ALLEGATO A

**STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Art.1

(Principi generali)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica di alta cultura che produce e trasmette criticamente la conoscenza mediante la ricerca e l'istruzione superiore. Essa concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. L'Università garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne rende possibile la piena utilizzazione.
3. L'Università favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, confronto di idee e motivazione all'approfondimento e alla ricerca. Garantisce la libertà di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi.
4. L'Università è consapevole della dimensione internazionale che le pertiene, del valore delle relazioni internazionali e delle organizzazioni cui aderisce. Riconosce i principi della Magna Carta delle Università Europee e ad essi si conforma in autonomia. Promuove la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore recependone indirizzi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca. In particolare, l'Università:
 - a) favorisce tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale;
 - b) promuove la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;
 - c) facilita l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;
 - d) favorisce il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - e) incentiva la mobilità internazionale di docenti, ricercatori e studenti;
 - f) persegue il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio;
 - g) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.
 - h) promuove il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi e la circolazione dei risultati delle attività dell'Università nel rispetto delle leggi in materia di proprietà intellettuale.
5. L'Università agisce nel rispetto della "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese".
6. L'Università adotta un Codice Etico finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunità universitaria, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e

di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del Codice Etico delibera il Senato Accademico su proposta del Rettore.

7. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l'accesso alle risorse informative on line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo ed i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.

Art. 2

(Diritto allo studio)

1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università favorisce l'accesso all'istruzione superiore da parte delle persone diversamente abili e con disturbi specifici dell'apprendimento impegnandosi a realizzare ogni intervento atto a rimuovere condizioni di svantaggio.

3. L'Università prevede forme di premialità e sostegno per i più capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Art. 3

(I regolamenti)

1. L'Università adotta i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento Generale di Ateneo che detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
- b) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che disciplina la gestione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
- c) Regolamento didattico che disciplina l'organizzazione della didattica, l'offerta formativa, il rilascio dei titoli di studio, il carico didattico dei professori ed i rapporti contrattuali con i ricercatori ed i docenti;
- d) Regolamento delle prestazioni conto terzi;
- e) Regolamento per il reclutamento di professori e ricercatori;
- f) Regolamento degli studenti;
- g) Regolamento in materia di costituzione di società spin-off universitarie e di brevettazione;
- h) Regolamento in materia di disciplina relativa agli studenti e ai docenti;
- i) altri regolamenti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ateneo.

Art. 4

(Funzioni del Rettore)

1. Il Rettore:

- a) è il legale rappresentante dell'Università;
- b) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio dell'Università e il Patto Territoriale, coordinandone le attività e dando esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- c) redige, annualmente, con la collaborazione degli altri organi dell'Università, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato di Riforma dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.
- d) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio dell'Università, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva, purché tali provvedimenti non vadano a modificare gli atti normativi di cui all'articolo 7 del Decreto

Delegato di Riforma dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.

- e) impartisce direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti;
 - f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti alla formazione;
 - g) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo docente secondo il Regolamento di cui all'articolo 3, lettera h).
2. Il Rettore nomina, per l'intero mandato, il Pro-Rettore Vicario, scelto fra i professori dell'Università, ai sensi dell'articolo 12, comma 9 del Decreto Delegato di Riforma dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
3. Il Rettore nomina per l'intero mandato o pro-tempore uno o più Delegati, scelti tra i professori dell'Università, per l'espletamento di alcune funzioni rientranti nelle sue competenze, determinandone in modo preciso i poteri.

Art. 5

(Funzioni del Consiglio dell'Università)

1. Compete al Consiglio dell'Università:
- a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e le relative direttive, sentito il parere del Senato Accademico;
 - b) garantire la sostenibilità delle attività didattiche e di ricerca e la loro rispondenza ai fini istituzionali dello Stato e delle leggi che ne determinano le prerogative;
 - c) approvare il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
 - d) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università;
 - e) deliberare l'attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, strutture accademiche e sedi dell'Università, sentito il parere vincolante del Senato Accademico;
 - f) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti che il presente Statuto non demanda ad organi diversi;
 - g) stabilire, sentito il parere del Senato Accademico, le risorse finanziarie destinabili alle attività scientifiche;
 - h) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, le proposte in merito alla dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio elaborate dal Direttore Generale;
 - i) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;
 - l) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - m) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;
 - n) determinare, sentito il parere del Senato Accademico, per ogni corso di studio il numero minimo e massimo delle immatricolazioni.
2. Il Consiglio dell'Università è convocato in via ordinaria dal Rettore e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. Il Consiglio dell'Università è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6

(Funzioni del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo scientifico dell'Università e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca.

2. Il Senato Accademico:
 - a) approva il Regolamento Didattico, previo parere del Consiglio dell'Università e delle strutture accademiche;
 - b) approva i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, sentite le strutture accademiche e acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Università;
 - c) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
 - d) approva il calendario accademico;
 - e) delibera sulle violazioni del Codice Etico;
 - f) propone il nominativo del Rettore e lo trasmette al Consiglio Grande e Generale per il relativo gradimento
3. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti ed in particolare in merito a:
 - a) l'adozione e la modifica dello Statuto dell'Università, del Codice Etico, e dei regolamenti di competenza del Consiglio dell'Università;
 - b) il piano dell'offerta formativa e in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, strutture accademiche e sedi dell'Università;
 - c) il fabbisogno di professori e ricercatori e l'attribuzione delle relative risorse alle strutture accademiche;
 - d) le modalità di valutazione delle attività di ricerca e didattica;
 - e) le contribuzioni a carico degli studenti;
 - f) gli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
 - g) il riconoscimento dei titoli di studio e delle carriere accademiche di professori e ricercatori.
4. Il Senato Accademico, inoltre:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito all'analisi periodica di sostenibilità economico-finanziaria delle attività scientifiche;
 - b) effettua, potendosi avvalere anche di un comitato scientifico, la valutazione della produzione scientifica edita dall'Università, dando mandato alla Biblioteca dell'Università per la successiva catalogazione e conservazione;
 - c) indica il Professore Decano dell'Università.
5. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. Il Senato Accademico è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7 *(Dipartimenti)*

1. L'Università è organizzata in tre Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, e di ricerca e di terza missione. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.
3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
4. L'istituzione o la soppressione di un dipartimento richiedono la modifica del presente Statuto.
5. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) il Consiglio del Dipartimento;
 - c) i Consigli dei Corsi di Studio.

Art. 8

(Funzioni del Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento nei suoi aspetti scientifico/accademici.
2. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
 - b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
 - c) nomina le commissioni di esame secondo le indicazioni del Senato Accademico;
 - d) redige il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i relativi strumenti organizzativi e lo sottopone al Senato Accademico;
 - e) tiene i rapporti con gli organismi che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le istituzioni partner;
 - f) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale scientifico per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;
 - g) predispone annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica svolta nel Dipartimento;
 - h) propone convenzioni di ricerca, co-tutela e partenariato con istituzioni di pari livello; stipula le convenzioni di tirocinio con Enti, Scuole e Università;
 - i) può delegare proprie funzioni ad altri professori membri del Consiglio di Dipartimento;
 - l) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
 - m) è garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.

Art. 9

(Funzioni del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, secondo le indicazioni del Senato Accademico e delle decisioni del Consiglio dell'Università;
 - b) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuove strutture didattiche e centri di ricerca;
 - c) approva il programma delle attività didattiche e di ricerca predisposto dal Direttore di Dipartimento;
 - d) dispone i criteri generali per l'utilizzazione del personale, dei fondi, delle attrezzature e degli spazi;
 - e) delibera in merito ai corsi da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo finale;
 - f) collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di ricerca e di attività didattica finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica, nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente.

Art. 10

(Funzioni di Consiglio del Corso di Studio)

1. Il Consiglio di Corso di Studio:
 - a) stabilisce l'organizzazione didattica del Corso di Laurea stesso;
 - b) è composto da tutti i docenti attivi nell'Anno Accademico in corso più un rappresentante degli studenti;
 - c) delibera direttamente sulle carriere degli studenti (piani di studio, riconoscimenti, provvedimenti disciplinari di piccolo rilievo) e di istruire le pratiche relative alle convenzioni e alle assunzioni dei

docenti. Tali pratiche dovranno essere poi assunte dai consigli di Dipartimento.

2. Il Presidente del corso di Studio è nominato dal consiglio del Dipartimento di afferenza del corso di Studio stesso.

Art. 11

(I Centri di ricerca e didattica)

1. I Centri di ricerca e didattica possono essere di natura Dipartimentale o Interdipartimentale.
2. I Centri di Ricerca e didattica Dipartimentali sono parte integrante del Dipartimento cui afferiscono e presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la costituzione di un Centro di Ricerca e Didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione.
 - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento.
 - c) i Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro.
 - d) il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.
3. I Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali afferiscono direttamente all'Ateneo e presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la costituzione di un Centro di Ricerca e didattica Interdipartimentale deve essere approvata dal Senato Accademico, che valuti un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione degli obiettivi raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione.
 - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale viene nominato dal Senato Accademico.
 - c) i Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro.
 - d) il Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

Art. 12

(Il sistema di assicurazione della qualità interno)

1. L'Università adotta un sistema di assicurazione della qualità dell'offerta formativa, delle attività di ricerca, delle attività didattiche e dei processi amministrativi. Il sistema di assicurazione di qualità include:
 - a) una definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività e dei processi amministrativi;
 - b) una definizione formale delle strategie, delle politiche e delle procedure adottate per la realizzazione del proprio sistema di qualità e finalizzate al miglioramento continuo della qualità;
 - c) un processo continuo di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative;
 - d) un'analisi periodica comparativa dei costi rispetto a Università e a istituzioni di alta formazione di altri Paesi;
 - e) la partecipazione, la cooperazione ed il *networking* internazionali sul tema specifico dell'assicurazione della qualità.

Art. 13
(Patto Territoriale)

1. Il Patto Territoriale svolge funzione consultiva e propositiva, avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo dell'Ateneo e funzione di comunicazione al territorio degli obiettivi e delle strategie che l'Università intende perseguire.
2. Esso si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Rettore e, in quella sede, è chiamato a portare, in forma scritta, proposte di indirizzo e sviluppo di cui al comma 1.
3. Il Patto Territoriale dell'Università è composto da:
 - a) il Rettore che la presiede;
 - b) un rappresentante dei professori individuato dal Senato Accademico;
 - c) il Direttore Generale dell'Università;
 - d) un rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;
 - e) due rappresentanti degli studenti;
 - f) un rappresentante della Consulta delle associazioni culturali;
 - g) i Capitani di Castello, o loro delegati di Giunta, in rappresentanza dei cittadini;
 - h) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta;
 - i) due rappresentanti degli insegnanti delle scuole sammarinesi;
 - l) un rappresentante dei dirigenti scolastici;
 - m) il Presidente del CONS o suo delegato in rappresentanza delle associazioni sportive;
 - n) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria economica riconosciute;
 - o) un rappresentante per ognuno degli ordini professionali.
4. Ai fini della validità delle sedute non è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Rettore.
5. I membri del Patto Territoriale durano in carica per due anni e possono essere riconfermati.
6. Le sedute sono pubbliche.

Art. 14
(Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è composta dalla totalità del personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato.
2. La Consulta del personale tecnico amministrativo esprime parere agli organi competenti, per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi, su:
 - a) il bilancio di previsione annuale;
 - b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
 - c) il fabbisogno di cui alla lettera d), comma 1, articolo 16 del presente Statuto;
3. La Consulta del personale tecnico amministrativo formula proposte:
 - a) in merito all'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
 - b) in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico amministrativo;
 - c) di modifica dello Statuto, dei Regolamenti di funzionamento e del Codice Etico ed esprime parere sui progetti di revisione degli stessi.
4. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, che restano in carica per due anni accademici; i componenti sono nominati con decreto del Rettore.
5. Il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo è stabilito in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta del personale tecnico amministrativo.

Art. 15
(Consulta degli studenti)

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze studentesche dell'Ateneo.
2. La Consulta degli studenti è composta dai propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, vale a dire da:
 - a) il rappresentante degli studenti nel Senato Accademico;
 - b) il rappresentante degli studenti nel Consiglio dell'Università;
 - c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
 - d) i rappresentanti degli studenti del Patto Territoriale.
3. La Consulta degli studenti esprime parere agli organi competenti, nelle parti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, in merito a:
 - a) bilancio di previsione annuale;
 - b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
 - c) regolamenti di funzionamento;
 - d) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio.
4. La Consulta degli studenti invia agli organi di governo dell'Ateneo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda la didattica e i servizi agli studenti. Gli organi dell'Ateneo sono tenuti a rispondere alle proposte e alle interrogazioni.
5. Il funzionamento della Consulta degli studenti e l'elezione dei suoi componenti sono stabiliti in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta degli studenti.
6. I componenti della Consulta degli studenti restano in carica per due anni accademici e sono nominati con decreto del Rettore.
7. L'Università garantisce alla Consulta degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 16
(Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) supporta il Rettore nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
 - b) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - c) supporta gli organi dell'Ateneo nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
 - d) coadiuva gli organi nella rilevazione periodica del fabbisogno quali-quantitativo di personale tecnico-amministrativo di cui agli articoli 62 e 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, elaborando proposte in merito ai profili di ruolo e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
 - e) cura l'attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio dell'Università;
 - f) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale tecnico amministrativo;
 - g) per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, conferisce gli incarichi e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione;
 - h) dirige, coordina, controlla l'attività dei coordinatori di dipartimento e dei responsabili dei centri di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

- i) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;
- l) esercita, nei confronti del personale tecnico-amministrativo, l'azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- m) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
- n) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- o) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l'autorizzazione del Consiglio dell'Università nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento;
- p) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell'Ateneo;
- q) formula al Consiglio dell'Università proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università;
- r) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- s) assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico con funzioni di segretario verbalizzante;
- t) predispone i programmi di formazione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 17

(Funzioni del Coordinatore di Dipartimento)

- 1. Il Coordinatore è il responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento e cura l'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione.
- 2. Il Coordinatore del Dipartimento esercita il proprio ruolo in autonomia sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.
- 3. Al Coordinatore compete:
 - a) la gestione amministrativo-contabile e gestionale del Dipartimento;
 - b) l'organizzazione dei servizi erogati dal Dipartimento, inclusa l'organizzazione operativa dei corsi di studio;
 - c) la gestione del personale non accademico assegnato al Dipartimento;
 - d) la gestione delle sedi del Dipartimento.

Art. 18

(I Centri di Servizio)

- 1. I Centri di Servizio sono strutture che erogano servizi tecnico-amministrativi accentrando le competenze specialistiche dei vari settori.
- 2. Essi svolgono altresì attività di studio e di analisi del contesto, anche internazionale, al fine di implementare le migliori pratiche nell'erogazione dei servizi.

Art. 19

(Segreteria Studenti, Orientamento)

- 1. Questo Ufficio gestisce i rapporti dell'Università con gli studenti, in particolare:
 - a) si occupa dell'immatricolazione e della carriera degli studenti nei Corsi di laurea, Corsi di alta formazione, Master, Summer/Winter school (esclusi i dottorati);
 - b) rilascia le pergamene relative a tutti i titoli conseguiti dagli studenti (inclusi i dottorati);

- c) rilascia tutte le certificazioni relative alla carriera degli studenti, incluso il Diploma Supplement;
- d) monitora le iniziative di orientamento rivolte agli studenti e organizzate dai Dipartimenti fino all'entrata nel mondo del lavoro;
- e) supervisiona attività di accompagnamento formativo dei laureati attraverso tirocini formativi e di orientamento, borse lavoro e stage;
- f) gestisce le attività relative alla mobilità per studio, tirocinio e formazione sul lavoro, in entrata e in uscita, degli studenti;
- g) garantisce lo sviluppo di servizi rivolti agli studenti nell'ottica di promozione del benessere e delle migliori opportunità a tutti gli iscritti dell'Ateneo;
- h) sottopone a verifica la compatibilità dei titoli di studio e dei piani di studio rispetto alle normative internazionali;
- i) attua iniziative e programmi per la piena inclusione e il successo formativo degli studenti disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 20

(Ufficio Internazionalizzazione)

Questo Ufficio gestisce i rapporti internazionali dell'Università, in particolare:

- a) cura e gestisce i rapporti e gli accordi di collaborazione con le università estere;
- b) gestisce la comunicazione, la consulenza e il supporto alle strutture di Ateneo per la partecipazione a programmi internazionali di istruzione e formazione a livello europeo e extraeuropeo e di cooperazione allo sviluppo;
- c) gestisce le attività relative alla mobilità internazionale in entrata e in uscita, di docenti e personale tecnico-amministrativo, in accordo, rispettivamente con i Direttori Scientifici e con il Direttore Generale;
- d) approfondisce i temi legati all'internazionalizzazione attraverso il confronto con i partner internazionali e la partecipazione a progetti di ricerca;
- e) sottopone a verifica la compatibilità dei titoli di studio e dei piani di studio rispetto alle normative internazionali.

Art. 21

(Ufficio servizi per l'informazione, la comunicazione digitale e la pianificazione e il controllo)

1. Questo ufficio si incarica di gestire le attività connesse con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Esso cura lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura tecnologica universitaria e dei relativi servizi, in base alle priorità ed alle strategie determinate dal Consiglio dell'Università.
3. Esso fornisce il supporto per la realizzazione della funzione della comunicazione interna ed esterna mediante l'uso delle tecnologie.
4. Questo ufficio, in accordo con le strategie e gli obiettivi definiti dal Consiglio dell'Università, si incarica di esercitare la funzione di pianificazione delle attività e le funzioni di controllo e di valutazione dei risultati.
5. Esso definisce ed implementa, al fine di ottenere il miglioramento continuo dei processi interni, un sistema di assicurazione di qualità che viene sottoposto a revisione paritetica da parte di enti o agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali.

Art. 22

(Biblioteca e archivio)

1. La Biblioteca e archivio fornisce servizi volti a soddisfare le esigenze della didattica e della ricerca di ogni struttura didattica.
2. Questa struttura:
 - a) assicura lo sviluppo delle collezioni documentarie;
 - b) raccoglie e seleziona la produzione scientifica internazionale;
 - c) custodisce fondi speciali di valore storico;
 - d) su mandato del Senato Accademico, cura la pubblicazione e la conservazione della produzione scientifica edita dall'Università;
 - e) cura ed ha responsabilità di gestione dell'archivio documentale dell'Università.

Art. 23

(Segreteria Generale e Contabilità)

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni di segreteria per gli organi di governo e gli organi amministrativi dell'Università. In particolare:
 - a) cura la rappresentanza e le relazioni esterne;
 - b) è responsabile della comunicazione istituzionale e della promozione delle attività universitarie;
 - c) attua i programmi di formazione del personale e lo sviluppo del capitale umano;
 - d) cura le registrazioni contabili relative al personale;
 - e) cura le attività tecniche relative alla gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università;
 - f) predispone la raccolta e la elaborazione dei dati necessari alla formazione del bilancio preventivo e ne cura la stesura sulla base delle direttive del Direttore Generale;
 - g) esegue tutte le operazioni amministrative di verifica, compilazione, registrazione, archiviazione connesse con l'attività di contabilizzazione delle entrate e delle spese.

Art. 24

(Ufficio servizi per l'assistenza legale e la protezione della proprietà intellettuale)

1. L'Ufficio servizi per l'assistenza legale e la protezione della proprietà intellettuale cura gli aspetti legali relativi ai contratti e alle gare di appalto.
2. Cura la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e dei contratti.
3. Esso si occupa delle procedure da attivare per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 25

(Sigillo)

1. Il sigillo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rappresenta le tre torri, sormontate da pennacchio, poste sulle tre pendici stilizzate del Monte Titano. La scritta "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO" in carattere maiuscolo è collocata tra una doppia linea circolare esterna e una linea singola interna.
2. I sigilli possono essere realizzati in bronzo, argento o oro.
3. Il motto dell'Università di San Marino è: "SI PARVA LICET COMPOSERE MAGNIS"

PDR

Tecnologo Universitario(TECUNI)

Descrizione e caratteristiche del profilo:

La figura del tecnologo è caratterizzata dalla compresenza nelle sue competenze di conoscenze relative all'ambito tecnico-pubblico e di conoscenze relative all'ambito amministrativo. Il Tecnologo presenta dunque il profilo di un manager che si occupa del supporto tecnico-amministrativo all'attività di ricerca e didattica dell'Università.

Il tecnologo:

Collabora attivamente con i direttori dei Corsi di laurea e dei Master nel processo di definizione dei piani di studio dei singoli corsi di laurea e dei Master. Collabora altresì con il direttore di Dipartimento e con il Coordinatore del Dipartimento alla stesura del piano dell'offerta formativa.

Collabora alla promozione e alla divulgazione dei risultati derivati dalla attività di ricerca condotta all'interno del suo ambito scientifico e amministrativo di riferimento;

Svolge un ruolo attivo nell'organizzazione e nella definizione dei contenuti relativi alle "Giornate di orientamento" promosse dall'Università;

Fornisce assistenza rivolta agli studenti nel favorire il loro rapporto con il personale docente, il loro accesso ai servizi universitari e il loro svolgimento dei tirocini curriculari.

Svolge attività di supporto tecnico alle attività di ricerca e didattiche organizzate dal Dipartimento o altro settore di afferenza.

Svolge attività di supporto sia tecnico che amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dallo Stato, da Istituzioni europee o da altri Enti e Organismi pubblici e privati;

Collabora alla redazione e allo sviluppo di progetti competitivi, collaborando con i ricercatori e i docenti al reperimento delle risorse necessarie all'attività del proprio settore di appartenenza;

Svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca e di didattica nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento;

Esercita, nell'ambito delle direttive che gli vengono impartite, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione connesse a progetti di ricerca assumendone anche la responsabilità;

Svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati ai progetti di ricerca e alle attività didattiche assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate;

Titoli e requisiti:

Laurea magistrale o equipollente e/o titolo di alta qualificazione professionale.

Grado VII.